

XIII. — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 12 (Emendamenti aggiuntivi Galdo - Connessione - Separazione obbligatoria) - (Emendamenti Guidi - Procedimenti di rimessione - Garanzia del contraddittorio - Procedimenti di ricsuzione - Partecipazione della difesa) - Accantonamento.

Punto 13 (Polizia giudiziaria - Attribuzioni) - Inizio esame.

PRESIDENTE . . . . .	445, 447, 448, 449, 452, 453 454, 459, 470
ACCREMAN . . . . .	446, 447, 449, 451, 452, 453, 456 457, 458, 462, 464, 468
AMATUCCI . . . . .	447, 452, 455, 458, 459, 464
FORTUNA, <i>Relatore</i> . . . . .	446, 448, 452, 453, 459, 460 462, 464, 468
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	451, 453 456, 457, 461, 462, 463, 464, 465, 468
MANNIRONI . . . . .	452, 459, 460
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	446 447, 448, 452, 464, 468
PENNACCHINI . . . . .	466
ROMEO . . . . .	455
SFORZA . . . . .	464, 465

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 10,10.*

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che nella passata seduta abbiamo approvato il punto 12). Passiamo ora all'esame dei seguenti punti aggiuntivi proposti dai deputati Guidi ed altri e dal deputato Galdo. Do lettura dei rispettivi testi:

Il deputato Guidi propone:

*Dopo il punto 12) aggiungere i seguenti punti:*

« Garanzia di contraddittorio e di acquisizione di prove nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto ».

« Estensione dei motivi di ricusazione, oltre quelli previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale, per fatti che possono compromettere la considerazione d'imparzialità del giudice.

« Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricusazione ».

L'emendamento Galdo è il seguente:

*Dopo il punto 12) aggiungere il seguente:*

« Revisione della disciplina dell'istituto della connessione, eliminando ogni ipotesi di connessione facoltativa (in osservanza dell'articolo 25 della Costituzione) e riducendo i casi alle sole ipotesi in cui la separazione dei procedimenti comporta danno per la giustizia e per le parti, statuendo inoltre la separazione obbligatoria dei procedimenti nelle ipotesi oggi previste dal capoverso dell'articolo 46 del codice di procedura penale ».

Il deputato Galdo mi ha fatto pervenire richiesta di rinvio dell'esame del suo emendamento ad altra seduta in quanto desidera illustrarlo di persona.

Cominciamo, quindi, con gli emendamenti Guidi ed altri che il deputato Accreman ha chiesto di illustrare.

ACCREMAN. Con questi emendamenti tendiamo ad introdurre nei due particolari procedimenti le garanzie del contraddittorio già prevista per il procedimento ordinario. Nel codice attuale queste forme speciali di procedimento per la ricusazione del giudice e per legittima suspizione si svolgono senza alcun contraddittorio.

FORTUNA, *Relatore*. Faccio osservare che, quando abbiamo approvato la garanzia del contraddittorio e la presenza della difesa in ogni stato e grado del procedimento, è stata nostra intenzione estendere questi principî ad ogni tipo di processo. Per tale ragione non vedo perché si dovrebbe pensare che le garanzie del contraddittorio siano escluse nei procedimenti di rimessione per motivi di ordine pubblico o di ricusazione. Con la parola « procedimento » abbiamo inteso riferirci ad ogni tipo di procedura.

In ogni modo sarei del parere di non affrontare, oggi, l'esame di questo problema che, a mio giudizio, necessita di un particolare approfondimento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nulla in contrario all'inserimento esplicito, nel testo della legge delega, della estensione delle garanzie del contraddittorio anche a questi due specialissimi procedimenti. Anche se è vero, come osserva il relatore, che una tale inclusione è già compresa nei principî del contraddittorio approvati da questa Commissione, sono dell'avviso che una ulteriore precisazione non potrebbe che dimostrarsi utile.

Vorrei, però, domandare al deputato Accreman se ritenga necessario inserire nella norma anche la statuizione sull'acquisizione delle prove. Non credo che ciò sia necessario poiché, se per le parti vi è la libertà di prospettare le opposte ragioni, non si può escludere la facoltà per il collegio competente di disporre nuovi accertamenti.

ACCREMAN. Un procedimento per legittimo sospetto nasce quando un magistrato ritiene che un processo non possa esser celebrato nella sede propria ed a questo effetto, per sollecitare la pronunzia da parte dell'organo giurisdizionale, elenca alcune prove.

Ricordo un procedimento assai noto, che ha avuto una larga ripercussione: da Milano partì la richiesta di procedimento per legittima suspizione a seguito di una semplice relazione del prefetto di quella città, il quale affermava che l'ordine pubblico avrebbe potuto essere posto in pericolo dalla celebrazione di quel processo (*La Zanzara*) dato il particolare stato di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Ora, non sarebbe stato giusto, domando, presentare anche delle controdeduzioni a questa relazione? Secondo noi sì, perché altrimenti

procedimenti del genere si baserebbero sempre su delle prove unilaterali. Si potrà sempre, in un certo senso, « limitare » questo diritto di prova per evitare che un processo per legittima suspizione, che praticamente è una parentesi di un processo normale, diventi un serpente di mare che non finisce più.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si può non riconoscere al collegio la possibilità di procedere a determinati accertamenti !

Su questa parte, quindi, esprimo delle riserve. Per quanto riguarda la garanzia del contraddittorio, invece, mi dichiaro d'accordo.

AMATUCCI. Concordo, in linea di massima, sulla necessità di istituire, in questi tipi di procedimento, il contraddittorio con l'intervento della difesa. Mi preoccupa la formulazione ampia e un poco generica del testo in esame perché non vorrei che si finisse con il creare nel procedimento di ricasazione e nel procedimento per legittima suspizione un vero processo nel processo.

Quindi è necessario che il principio del contraddittorio venga racchiuso in limiti ben precisi con adeguate garanzie. Aderisco, pertanto, alla proposta del deputato Fortuna di un rinvio dell'esame di questo punto aggiuntivo, in modo da avere il tempo necessario per approfondire il problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'emendamento aggiuntivo 12-*bis*) proposto dai deputati Guidi ed altri è rinviato ad una delle prossime sedute.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo 12-*ter*), proposto dai deputati Guidi ed altri. Ne do lettura:

« Estensione dei motivi di ricasazione, oltre quelli previsti dal vigente articolo 64 del codice di procedura penale, per fatti che possono compromettere la considerazione d'imparzialità del giudice.

Previsione della presenza e partecipazione della difesa nel giudizio di decisione sui motivi di ricasazione ».

ACCREMAN. Per quanto riguarda l'istituto della ricasazione, dobbiamo riconoscere che esistono interessi privati che acquistano, indubbiamente, un carattere di preminenza nei confronti degli interessi pubblici che, invece, sono fondamentali nel processo per legittima suspizione. Nel caso della ricasazione, a nostro avviso, il diritto delle parti non può essere assolutamente limitato.

Comunque se gli onorevoli colleghi ritengono che tutte le forme di processo incidentale debbano essere studiate a parte, non ho alcuna difficoltà ad aderire ad un rinvio, ad altra seduta, dell'esame del problema della ricusazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo 12-ter), desidero fare presente che, a mio avviso, la formulazione è troppo generica, in quanto parla di « fatti » che possono compromettere la considerazione di imparzialità del giudice, senza precisare quali siano. Ritengo che questi « fatti » vadano senz'altro specificati.

FORTUNA, *Relatore*. Ritengo opportuno rinviare l'esame di questo punto 12-ter), come abbiamo fatto per il 12-bis).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame di questo emendamento aggiuntivo 12-ter) e dell'emendamento aggiuntivo del deputato Galdo, sulla disciplina dell'istituto della connessione, è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prima di passare all'esame del punto 13) del disegno di legge, desidero prospettare un problema che si pone il Governo in relazione al tribunale per i minorenni.

Il Governo ha preparato un emendamento ritenendo che possa essere inserito a questo punto dell'articolo 2 del disegno di legge, dato che abbiamo trattato il problema della competenza. Gli onorevoli colleghi dovranno decidere sull'opportunità di inserire l'emendamento o di rinviare il problema ad altra sede.

Do lettura dell'emendamento:

« Attribuzione al presidente del tribunale per i minorenni, nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio, della facoltà di emettere, su richiesta del pubblico ministero, decreto penale di condanna nei casi in cui debba essere inflitta soltanto la pena della multa o della ammenda, purché non si tratti di imputati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali o delinquenti per tendenza, o non risulti la possibilità di dover applicare una misura di sicurezza detentiva; attribuzione allo stesso presidente del potere di affermare, con lo stesso decreto, la responsabilità civile per il pagamento della multa o dell'ammenda del genitore, del tutore, dell'adottante o dell'affiliante o del datore di lavoro del minore; disciplina del potere di revoca del decreto di cui sopra nei casi in cui sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge ».

ACCREMAN. A quanto ho inteso, si tratta sostanzialmente della introduzione della condanna per decreto nei procedimenti del tribunale per i minorenni.

Non siamo contrari nella sostanza, ma riteniamo che sia preferibile approfondire lo studio del problema prima di decidere se inserire questo emendamento nel testo del disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale in quanto potrebbe trovare anche una valida collocazione in una autonoma proposta di legge per la riforma del tribunale per i minorenni.

PRESIDENTE. Il problema esiste e va affrontato. Sappiamo che il pretore può emettere decreto penale di condanna nei confronti di maggiorenni, mentre il presidente del tribunale per i minorenni non lo può nei confronti di minori anche negli stessi casi in cui il pretore procede nei confronti di maggiorenni.

Approvando l'emendamento proposto dal Governo, indubbiamente si snellirebbe notevolmente la procedura del tribunale per i minorenni.

Desidero, comunque, manifestare alcune perplessità circa la sede in cui studiare questo problema e, soprattutto, risolverlo. Non so se sia il caso di inserire questo emendamento del Governo nel testo del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale o farne oggetto di un autonomo disegno di legge per la riforma del tribunale per i minorenni. Teniamo presente che il nuovo codice di procedura penale entrerà in vigore tra parecchio tempo, mentre un autonomo disegno di legge risolverebbe il problema del tribunale per i minorenni in maniera più spedita.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'emendamento del Governo è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame del punto 13) del disegno di legge, che recita:

« Obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona indiziata; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva, qualora vi sia fondato sospetto di fuga, con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dall'avvenuta esecuzione di esso ».

Il relatore Valiante ha proposto questo emendamento:

*Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati, di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurarne le prove, e di arrestare colui che è colto in flagranza di un delitto quando vi è fondato sospetto che ne commetta altri o sia per darsi alla fuga.

Obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione entro le ventiquattro ore le persone arrestate ».

Il deputato Galdo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 13) con il seguente:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di operare il fermo in caso di flagranza, e al pubblico ministero di convalidarlo o di ordinarlo nei casi in cui esistano gravi indizi di colpevolezza o vi sia fondato sospetto che l'indiziato possa commettere altri reati o sia per darsi alla fuga.

Obbligo dell'autorità di polizia giudiziaria di rimettere al pubblico ministero le persone fermate nelle ventiquattro ore successive al fermo.

Obbligo del pubblico ministero di mettere a disposizione della sezione istruttoria, entro le quarantotto ore, le persone delle quali ha convalidato o ordinato il fermo, ove ancora non abbia potuto formulare l'imputazione, oppure di mettere le stesse a disposizione del giudice istruttore, ove abbia già formulato l'imputazione e richiesta la istruzione.

Nella prima ipotesi la sezione istruttoria, interrogato l'indiziato e uditi il pubblico ministero e il difensore, può disporre che il fermo sia prolungato fino a un massimo improrogabile di giorni quindici, o che sia sostituito con altre misure cautelari di coercizione personale.

Nella seconda ipotesi il giudice istruttore ha l'obbligo di interrogare immediatamente l'imputato e, ove non ritenga di revocare il fermo, deve richiedere alla sezione istruttoria l'ordine di carcerazione preventiva, o le altre misure di coercizione personali cautelari. La sezione istruttoria decide uditi il pubblico ministero e i difensori ».

Segue un emendamento proposto dal deputato Amatucci:

*Sostituire il punto 13) con il seguente:*

a) in caso di flagranza e di urgenza di assicurare le prove, la polizia giudiziaria può procedere a sommario interrogatorio;

b) presso ogni tribunale deve esservi un nucleo di polizia specializzato alla diretta ed effettiva dipendenza dall'autorità giudiziaria;

c) salvo casi di particolare urgenza, gli interrogatori, i confronti e le ricognizioni, ad opera della polizia giudiziaria, debbono svolgersi negli uffici giudiziari o nelle carceri;

d) degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in caso di difetto dell'assoluta necessità, non se ne deve tener conto. A tale proposito bisogna comminare la nullità degli atti;

e) anche fuori della flagranza, gli uffici di polizia giudiziaria, debbono trattenere a disposizione dell'autorità giudiziaria l'indiziato per l'interrogatorio, quando si ha fondato motivo per ritenere che sia l'autore del delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;

f) gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono trattenere, per gli accertamenti, quando vi sia fondato motivo di fuga, le persone nei confronti delle quali vi sia ragionevole motivo di ritenere che abbiano commesso un reato per il quale la cattura è facoltativa;

g) se, per qualsiasi ragione, l'interrogatorio non può aver luogo entro le quarantotto ore dal fermo, il fermato deve essere liberato a meno che il fermo non sia trasformato in arresto o cattura;

h) in caso di revoca del fermo, il relativo provvedimento deve essere pubblicato ».

Il deputato Guidi, assieme ad altri colleghi, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo e terzo periodo del punto 13) con i seguenti:*

« Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare gli elementi di prova del reato nei soli casi in cui esistono comprovate condizioni di necessità e di urgenza.

Nullità assoluta dei predetti atti e disposizione che di essi non si debba tener alcun conto qualora siano viziati per difetto dei requisiti di necessità e d'urgenza o siano stati compiuti senza la direzione e vigilanza del giudice istruttore o pretore. Esclusione che gli interrogatori degli imputati e dei testi, raccolti dalla pubblica sicurezza, possano costituire fonte di prova.

Facoltà di fermo dell'imputato limitato ai soli casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che sia per commettere altri delitti o per darsi alla latitanza.

Dovere della pubblica sicurezza di immediata comunicazione del provvedimento ai fini della convalida ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione.

Previsione che gli atti di perquisizione e di ispezione personale e domiciliare debbano essere compiuti nei soli casi di necessità e d'urgenza per atto motivato dell'autorità giudiziaria sotto la direzione del giudice o del pretore ed alla presenza del pubblico ministero o del difensore della persona soggetta ai predetti atti cautelari ».

ACCREMAN. Propongo di discutere il testo governativo non globalmente, ma nei suoi vari principi, in quanto ciascuno di essi ha una propria e ben distinta individualità.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo un rinvio della discussione del punto 13) e dei vari emendamenti ad altra seduta.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno procedere ad un primo esame orientativo di questo punto, chiarendo, così, le posizioni dei vari gruppi. In tal modo saremo in grado, la prossima volta, di procedere più speditamente.

Considero opportuna la proposta del collega Accreman di procedere per argomenti distinti.

Passiamo, pertanto, all'esame del primo principio contenuto nel punto 13) del testo del Governo, e cioè: « obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato ».

FORTUNA, *Relatore*. Credo che a questo testo sia da preferire quello proposto dal collega Valiante: « obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato... ».

ACCREMAN. Secondo la tecnica corrente, il dire che la polizia giudiziaria « riferisce » le notizie o « denuncia » il reato è la stessa cosa...

MANNIRONI. Vorrei, appunto, conoscere la differenza che si attribuisce alle due dizioni.

AMATUCCI. Quando si parla di « riferire », si intende quell'operazione comunemente detta « rapporto informativo », cioè la primissima comunicazione fatta al pubblico ministero, anche a mezzo telegramma, del fatto che è stato commesso. « Denunciare » significa, invece, dare già una precisa configurazione ad un fatto che si ritiene un reato e che, pertanto, viene così qualificato.

PRESIDENTE. I due concetti possono forse coincidere, ma sono concettualmente diversi. Indipendentemente da tale questione, più che altro lessicale, siamo tutti concordi che il reato preesiste alla denuncia, in quanto è astrattamente configurato nel codice penale e si materializza non appena si verifica una coincidenza tra quanto previsto nel codice ed un determinante fatto.

I relatori, questo è il punto, sostengono che la valutazione di questa coincidenza spetti esclusivamente al giudice, e non alla polizia giudiziaria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nonostante la chiarezza della distinzione non riesco a vedere le differenze pratiche che deriverebbero dall'adottare l'una o l'altra dizione. Se, ad esempio, lasciamo che la polizia giudiziaria qualifichi un determinato fatto come rispondente ad un certo reato, questo che conseguenze importa ?

FORTUNA, *Relatore*. Noi intendiamo eliminare proprio questa attività autonoma di un organo di polizia su fatti che, in definitiva, incidono sulla libertà del cittadino.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che il testo governativo sia molto chiaro e non presenti dubbi interpretativi, in quanto pone con estremo rigore un obbligo ben preciso alla polizia giudiziaria.

Ciò, invece, non si ha con il testo Valiante, che lascia sempre un margine di discrezionalità, in quanto affida all'iniziativa dell'ufficiale di polizia giudiziaria il decidere se debba o meno riferire al procuratore della Repubblica, con il risultato che questa comunicazione si avrà ben di rado.

A quanto ho capito il dubbio è che in determinate occasioni gli ufficiali di polizia giudiziaria non ravvisino gli estremi di un delitto e, quindi, non procedano a comunicare i fatti all'autorità giudiziaria. Ma, in realtà, questo pericolo non sussiste con la formula del testo governativo, in quanto è pratica costante che, in caso di dubbio, si debba sempre riferire all'autorità giudiziaria. Se la polizia giudiziaria si trova in presenza di un reato o di una ipotesi di reato, essa ha l'obbligo di procedere immediatamente. In caso contrario, pur volendo prevedere un'ipotesi più ampia, in realtà si finirebbe per crearne una più limitata, questo lo dico più come avvocato che come sottosegretario per l'interno.

PRESIDENTE. Penso che questa non sia la questione più importante e potremo trovare, senza difficoltà, un accordo.

Passiamo al secondo inciso del punto 13) del testo governativo:

« Attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di compiere gli atti necessari e urgenti per l'assicurazione delle prove ».

FORTUNA, *Relatore*. Il compito della polizia è chiaro. Ciò che va posto in evidenza, in questa riforma del codice di procedura penale, è che la polizia non farà più tutto da sola, non darà più al pubblico ministero la pappa già pronta.

Per quanto riguarda gli atti necessari ed urgenti non vi sono problemi, perché la dizione del testo mi sembra chiara.

ACCREMAN. Su questo principio il nostro gruppo ha delle riserve. In sostanza, tanto con il testo base governativo quanto con l'emendamento Valiante, siamo in presenza di un'attività di raccolta di prove che è di competenza della polizia giudiziaria e, per di più, in una fase in cui il giudice può ancora ignorare se sia necessario o meno raccogliere le prove di un delitto.

In entrambi i testi in esame, anche se in quello governativo è sottinteso, si dice che la polizia ha l'obbligo di prendere notizia del reato, per cui la polizia, autonomamente — quando il magistrato può ancora igno-

rare quale tipo di prova dovrà essere raccolta e cosa si dovrà fare per il reato stesso — è qualificata a compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove.

Il nostro principio è diverso: pur in presenza di esigenze di tempestivo intervento in ordine ad un reato commesso ed alla possibilità che la prova si disperda, pur in presenza di esigenze di tempo che rendono necessaria la scelta immediata del tipo di provvedimento da prendere, pur non partecipando direttamente il magistrato all'acquisizione delle prove, chi deve decidere sulla loro raccolta è sempre il magistrato. È questa la differenza basilare tra il nostro emendamento e la teorica che sta alla base sia del testo governativo che dell'emendamento Valiante.

Non escludiamo che, in caso di urgenza e di necessità, sia la polizia a raccogliere la prova che sta per andare dispersa, ma vogliamo che la direzione, in ordine a questa attività, spetti sempre al magistrato, ed è questo principio che desideriamo venga sancito in questa legge delega.

Non ci dobbiamo nascondere — anche se l'ordinamento attuale non dà spesso adito a questioni — che la raccolta della prova generica del reato, che molte volte viene effettuata dalla polizia giudiziaria in assenza del magistrato, riveste una fondamentale importanza per l'accertamento delle responsabilità. È vero che, oggi, in caso di morte — per atto volontario sempre, ma anche per colpa — il procuratore della Repubblica ed il pretore si recano sul luogo, ma questa è una prassi. Però, se stabilissimo il principio che, per esempio, in sede di omicidio colposo, la prova generica può essere raccolta direttamente dalla polizia giudiziaria, affideremmo la ricerca della prova fondamentale, cioè che la colpa è stata commessa, alla polizia senza la partecipazione, non dico della difesa, ma del magistrato. Questo sarebbe, a mio avviso, pericoloso, e niente affatto innovativo.

Si capisce, infatti, facilmente che « atti necessari ed urgenti per assicurare le prove », nonostante l'imperiosità degli aggettivi, non è che una formula molto elastica e facilmente suscettibile di elusioni. Ripeto, quindi, e concludo: noi miriamo a stabilire che la raccolta delle prove, quando sia commesso un reato, avvenga sotto la vigilanza e secondo le direttive del giudice; che, poi, sotto questa vigilanza sia deputata la polizia giudiziaria a raccogliere le prove, è una cosa alla quale, naturalmente, non ci opponiamo. In caso contrario la raccolta, anche generica, delle prove, rimarrebbe allo stato in cui si trova adesso, e non vi sarebbe alcuna innovazione.

**PRESIDENTE.** Permettetemi di dire che non tutto quello che oggi esiste nel codice di procedura penale deve essere necessariamente cambiato !

Sono estremamente preoccupato in ordine a questo emendamento perché comprendo benissimo che, statuendo che nei casi in cui esista una « comprovata necessità ed urgenza » la polizia giudiziaria può agire al di fuori della stretta vigilanza del giudice, poniamo le basi perché quasi tutti i casi diventino necessari ed urgenti. Basta pensare agli incidenti stradali, al contrabbando, ecc., per convincersi che, in sostanza, è molto difficile far arrivare sul posto il giudice prima della polizia, onde evitare che questa possa automaticamente assumere gli elementi di prova.

ROMEO. Se la tesi del deputato Accreman può essere considerata giusta da un punto di vista teorico, dal punto di vista pratico non è ammissibile. Infatti, riferendoci, in particolare, alla situazione geografica del nostro Paese, come è possibile che, ad esempio, in alcune zone sperdute della Calabria il giudice arrivi sul luogo dell'incidente o del fatto prima della polizia, al fine di stabilire quali prove debbano essere assunte, e se il colpevole debba o no essere arrestato ?

Ecco, perché, invece di dire « ...obbligo della polizia giudiziaria di denunciare direttamente... », direi « ...obbligo della polizia giudiziaria di riferire le indagini ai fini dell'accertamento del reato ». Cioè la polizia non deve, secondo me, avere nemmeno il potere di configurare la fattispecie del reato.

Nel contesto di questo punto 13) va tenuta presente, in primo luogo, la tutela del presunto colpevole.

Ritengo, inoltre, che non si debba porre per sette giorni di tempo, il fermato a disposizione della questura o degli organi di polizia giudiziaria. Credo sia opportuno intervenire per limitare questo potere della polizia di prolungare eccessivamente il fermo fino a sette giorni. Su questo punto occorre ben meditare per la tutela del presunto colpevole, che non è imputato sino a quando non vi sia una acquisizione certa di prove.

AMATUCCI. Circa le osservazioni del deputato Accreman in rapporto ai poteri della polizia giudiziaria, ricordo che questo argomento è stato oggetto di accesi dibattiti e che, nel convegno di Bellagio, presieduto dal compianto De Nicola, venne largamente dibattuto.

Ora ci troviamo di fronte a queste posizioni: da una parte si sostiene la necessità che il magistrato intervenga fin dai primi atti dell'attività di polizia, dall'altra si sottolinea la necessità, parimenti importante, di assicurare l'acquisizione delle prove. È evidente che stabilendo, in linea di principio, che il magistrato deve intervenire sin dai primi momenti, si limitano in maniera eccessiva e non giusta, i poteri di indagine della polizia giudiziaria per l'accertamento della verità.

Vi sono centinaia di reati, specie colposi, che accadono in determinate circostanze. Immaginatevi cosa avverrebbe se stabilissimo il principio che il magistrato deve sempre intervenire sul luogo del reato. Nelle zone impervie, di difficile accessibilità, la polizia giudiziaria resterebbe immobilizzata, forse per giorni, in attesa del magistrato !

Ci dobbiamo preoccupare invece che l'imputato, o arrestato o in stato di fermo, abbia la possibilità, sin dai primi momenti, di difendersi con ogni garanzia anche con l'intervento del difensore, ma non creiamo una disposizione di legge attraverso la quale si aprirebbe sicuramente la valvola della dispersione delle responsabilità di chi deve inquisire su di un reato !

Correremmo, così, il rischio di annullare quanto si intende raggiungere, cioè il rapido cammino della giustizia e la sollecita individuazione delle prove di un reato.

Mi dichiaro, quindi, contrario all'emendamento Valiante salvo un approfondimento dell'argomento, per arrivare a formulazioni non peggiorative del testo governativo, ma migliorative sia nell'interesse della giustizia sia, soprattutto, per la tutela della libertà dell'indiziato.

ACCREMAN. Desidero illustrare l'ultima parte del secondo comma dell'emendamento Guidi, che rientra sempre nel principio in discussione: « Esclusione che gli interrogatori degli imputati e dei testimoni, raccolti dalla pubblica sicurezza, possano costituire fonte di prova ». Con questo emendamento si stabilisce il principio che nessun interrogatorio di indiziato o di testimone può essere fatto dalla polizia giudiziaria.

Credo che, in questo caso, si tocchi uno dei punti più delicati della riforma, come dimostrato anche dal convegno di Lecce, che ha visto divisi in due opposti settori gran parte dei giuristi italiani. Da questo convegno è emerso che, in genere, quando l'accertamento della polizia non era valido, in quanto smentito dall'accertamento del magistrato, ciò trovava origine nel divario degli interrogatori di imputati o di indiziati o di testimoni, svoltisi nell'una o nell'altra sede.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo accade anche in sede normale di dibattito giudiziario !

ACCREMAN. Mentre l'adulterazione volontaria della prova generica costituita da prove materiali è molto difficile perché, tra l'altro, si commetterebbe un reato ben visibile, per l'adulterazione di una prova storica, quale l'interrogatorio di un testimone, ci vuole pochissimo o niente. Si è in una fase di rapporto umano tra un inquisitore ed un soggetto; in migliaia di casi è bastata la voce grossa della polizia o l'indica-

zione della porta della camera di sicurezza per ottenere la testimonianza che si voleva.

Proprio per questi motivi proponiamo che l'interrogatorio dei testimoni e degli indiziati sia prerogativa esclusiva del magistrato.

Ci potrà essere — mi rappresento questa obiezione — qualcuno che dice: ma, scusate, quando incaricate la polizia giudiziaria di acquisire le prove, come fate a darle tale incarico se non le consentite un minimo di dialettica nella conoscenza dei fatti? Una indagine fra i testimoni che dicano io ho udito questo e ho visto quest'altro?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Facciamo un esempio pratico: la rapina alla San Pellegrino al Salario. Come si procede in questa ipotesi?

ACCREMAN. Si procede al fermo degli indiziati se si riescono a prendere ed all'accertamento delle prove generiche urgenti anche in assenza del magistrato, qualora non si faccia in tempo ad attenderlo. Quello che è importante è che l'interrogatorio dei testimoni sia fatto solo dal magistrato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma quando questi interrogatori devono avvenire in più città d'Italia contemporaneamente cosa si fa? Ci si porta dietro il procuratore della Repubblica?

ACCREMAN. Mi rappresentavo l'obiezione che il Sottosegretario Gaspari mi ha testé fatta. In sostanza, il Sottosegretario dice che vi sono esigenze materiali di indagine per cui la polizia giudiziaria deve acquisire notizie che, a parte la prova materiale, possono essere fornite solo dai testimoni. Noi concordiamo, ma chiediamo che le notizie, anche se fornite da testimoni, abbiano il solo scopo dell'assicurazione delle prove e non altro.

Quindi, se per individuare una nuova prova, la polizia giudiziaria, avutane notizia da un testimone, vorrà acquisire quella prova, prenda pure la notizia, ma non verbalizzi la deposizione del testimone così che questa venga a costituire interrogatorio nel momento in cui si va davanti al giudice.

In sostanza, vi chiediamo di attuare quanto già avviene nel processo anglosassone. Non parliamo del mondo della luna, ma di cose concrete e attuabili. Non crediamo alle favole per cui i popoli mediterraneo-latini sarebbero congenialmente inadatti a principî di questo genere.

Vi chiediamo di attuare il principio del processo anglosassone (lo chiamiamo così perché lì è sorto, ma è applicato anche in altri paesi

dell'occidente) per cui la polizia può assumere informazioni dai testimoni, se ne può servire per individuare e ricercare le prove e per acquisirle, ma non può mai verbalizzare una testimonianza in modo che valga come prova nel processo.

Questo è il principio fondamentale sul quale, mi pare, anche al congresso di Lecce — che ha visto in forma drammatica e quasi teatrale, nel senso genuino della parola, contrapporsi queste tesi — sono rimasti in pochissimi a sostenere che l'interrogatorio dei testimoni sia fatto dalla polizia. Anche al congresso di Lecce, dunque, il più qualificato di quanti ne siano stati tenuti in materia, è prevalso il principio che la polizia può servirsi delle informazioni attinte dai testimoni per acquisire le prove ma non può costituire, essa, la prova che valga nell'istruttoria o nel dibattimento.

Questo mi pare sia uno dei punti decisivi che serve a qualificare un tipo di processo rispetto ad un altro. È un punto sul quale il nostro gruppo, che vuole arrivare veramente ad un processo accusatorio — non per amore di definizioni, ma per far sì che tutte le cose che sappiamo non accadano più — è particolarmente impegnato, nel senso che in questa materia non scenderà a compromessi.

AMATUCCI. Volevo chiedere un chiarimento al collega Accreman il cui ragionamento, dal punto di vista logico, è impeccabile, benché lasci perplessi dal punto di vista pratico. L'indicazione della idoneità della prova la deve dare la polizia giudiziaria che, per essere in condizione di dire che il tale è uno dei testimoni di lista, lo avrà almeno in certo qual modo interrogato ?

ACCREMAN. L'interroga liberamente ma senza verbalizzare.

AMATUCCI. Guardi, anche i verbali della polizia inglese cui lei ha fatto cenno, sono all'incirca così formulati: « Si denuncia Alfredo Amatucci...; abbiamo interrogato i seguenti testimoni...; a favore dell'imputato che afferma essere estraneo: *a), b), c)*...; contro l'imputato: *d), e), f)*... ». Quindi è sempre la polizia che procede ad interrogatori. Finché lei mi dice che non deve essere un interrogatorio formale, siamo pienamente d'accordo ma, evidentemente, un organo di polizia giudiziaria per indicare al magistrato un determinato teste lo deve almeno « sentire ».

ACCREMAN. Certamente, ma non formalmente. Deve prendere notizia dei possibili testimoni e indicarli al magistrato il quale li interogherà.

PRESIDENTE. In sostanza, l'acquisizione di una determinata testimonianza non è verbalizzata ma è indicata e riferita dalla polizia giudiziaria nel suo rapporto al magistrato.

Anche oggi il magistrato già distingue tra i vari interrogatori. Molte volte, ad esempio, quando interroga l'imputato gli dice: tu non solo hai detto questo alla polizia giudiziaria ma lo hai detto anche al pubblico ministero. È possibile che il pubblico ministero che è magistrato, ti abbia costretto a dire questo ? Quindi fa una certa distinzione nella valutazione delle prove testimoniali dal punto di vista delle garanzie dell'imputato.

MANNIRONI. Sono anche del parere che un minimo di potere, nei casi urgenti, sia da riconoscersi alla polizia giudiziaria, per tutte le ragioni che sono state ampiamente dette.

Ci sono dei reati improvvisi che si verificano in località remote, talvolta inaccessibili, nelle quali la polizia giudiziaria è in grado di arrivare rapidamente mentre il magistrato, che risiede lontano o che di notte non è presente in ufficio, si trova nella materiale impossibilità di accorrere sul luogo del delitto in tempo per dirigere le indagini urgenti ed immediate che si rendano necessarie.

AMATUCCI. Il morente che fa la dichiarazione all'ufficiale di polizia giudiziaria...

MANNIRONI. Il collega Amatucci mi ha preceduto alludendo e citando il caso piuttosto frequente di ferimenti, di omicidi tentati, di risse, nelle quali il ferito può essere in grado di fare una dichiarazione, e far sapere quale sia l'autore del reato che è stato commesso, per il riconoscimento che la stessa vittima ne ha fatto in quel momento.

Ora, in questi casi, credo non sia possibile pretendere la presenza del giudice e, quindi, la polizia giudiziaria può raccogliere tutti gli elementi che sono talvolta preziosi ai fini dell'accertamento della verità nel successivo sviluppo dell'istruttoria e del dibattimento.

Quel concetto che i colleghi Guidi ed altri hanno enunciato con lo imporre la necessità della direzione del magistrato, anche per le primissime indagini, non mi pare possa essere accolto perché non lo trovo realizzabile soprattutto sul piano pratico. Bisogna, infatti, tener conto di tutte le contingenze materiali che la vita pratica ci insegna.

Mi aggancio, ora, all'altro concetto che è ancora più delicato ed importante. Se ammettiamo il principio che la polizia giudiziaria, in casi urgenti, può compiere un minimo di istruttoria, allora credo che non possiamo togliere valore probatorio alle dichiarazioni raccolte...

FORTUNA, *Relatore*. Ma, così, torniamo indietro, onorevole Mannironi !

MANNIRONI. Le esigenze della pratica ci portano a questo ! Non credo che alcune dichiarazioni non ripetibili, come quelle del morente che durante il trasporto in ospedale decede, non debbano o non possano essere riprese ed avvalorate dal giudice che ne viene a conoscenza solo quando gli si presenta il verbale o la denuncia da parte della polizia giudiziaria. Quindi, il dire che neanche queste dichiarazioni possono avere valore probatorio in giudizio mi pare un eccesso così grave da precludere, davvero, la possibilità di giungere ad accertamenti preziosi sia in istruttoria che in dibattimento.

Il fatto che ho riferito, sia pure come caso limite, del morente che rende delle dichiarazioni, credo possa ripetersi anche per quanto riguarda testimoni che siano stati presenti, come nelle frequenti ipotesi di omicidio colposo per reato da circolazione stradale.

In questi casi, se per l'identificazione di un responsabile, quasi nel momento stesso in cui il fatto delittuoso è avvenuto, la polizia giudiziaria raccoglie delle dichiarazioni, credo proprio che queste dichiarazioni debbano avere un loro peso ed un loro valore, e non possano essere *a priori* disattese, dichiarandole carenti di valore probatorio nello sviluppo ulteriore dell'istruttoria e del dibattimento.

FORTUNA, *Relatore*. Oggi, vigendo ancora il sistema inquisitorio, le dichiarazioni della polizia giudiziaria non fanno testo !

MANNIRONI. Sono del parere che non possiamo scartare *a priori* questa possibilità. Se nel rapporto che la polizia giudiziaria fa al magistrato, nella sua forma più rapida, si limita a riferire di avere appreso da alcuni testimoni presenti e identificati alcune notizie, le testimonianze *de auditu* mi sembra debbano ricevere forza solo nel caso in cui la persona che ha reso le dichiarazioni sottoscriva quanto ha detto.

In buona sostanza, con il dar peso e valore alle dichiarazioni così raccolte, finiamo per togliere tutte le perplessità ed i dubbi che possono aversi sulla credibilità di quanto la polizia giudiziaria riferisce, in buona o cattiva fede (normalmente in buona fede, sbagliando).

Quando, però, vediamo la dichiarazione della polizia giudiziaria, avvalorata dalla firma delle persone che hanno reso le dichiarazioni, abbiamo maggiore sicurezza e certezza della verità dei fatti che vengono riferiti.

Mi pare che questo concetto della prova assunta dal giudice, che in linea assolutamente astratta può essere accettabile, debba però consentire — nell'atto stesso in cui lo formulassimo — delle eccezioni, particolarmente per i casi urgenti che, però, si verificano con molta frequenza.

Pertanto, signor Presidente, sono del parere che confrontando reciprocamente le idee, certi concetti basilari siano stati chiariti e fissati,

salvo rielaborarli e coordinarli. Fin da oggi mi pare che certe idee possano essere fissate con precisione, anche per conoscere le rispettive posizioni che ciascuno di noi ha assunto nella discussione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se vogliamo ragionare per sillogismi astratti, il discorso del deputato Accreman non fa una grinza.

Però tocchiamo una materia estremamente importante, che riguarda la sicurezza della collettività, e ci troviamo di fronte ad una delinquenza che è sempre più organizzata.

Il problema non interessa il piccolo reato, ma i grossi casi; non l'incidente stradale o l'omicidio colposo, ma le grosse rapine organizzate in cui il delinquente, compiuto il reato, si sposta con rapidità estrema, e le prove indiziarie sono difficilissime ad ottenersi. A volte ci si affida alla fortuna più che alla possibilità concreta di raggiungere il delinquente; bisogna operare su un arco vastissimo per poter avere le prove e procedere come si deve.

È necessario tener presente che queste forme di rapina si vanno estendendo. Per esempio, nella mia regione ci sono persone che vengono da Roma o da Napoli, commettono reati durante la notte e poi scompaiono.

Dobbiamo cercare di dare allo Stato gli strumenti perché, in presenza di queste forme gravissime che portano lo scompiglio in una collettività, si possa agire di conseguenza.

Pensate, come è realmente accaduto per una serie di reati, quando i delinquenti si presentano in Ferrari e la polizia cerca di seguirli con una 1100/Fiat, o in motocicletta. Questa è la realtà in cui si svolgono queste forme di delinquenza che preoccupano. Sono i casi più gravi che il legislatore deve tenere soprattutto presenti nell'emanare le leggi.

Ora, sono d'accordo con il deputato Accreman quando afferma che per l'acquisizione della prova generica, l'immediato accesso e la presenza dell'autorità giudiziaria è un elemento determinante ed importante. La legge prevede che l'accesso del procuratore della Repubblica avvenga quando vi è un morto.

Ho sentito ventilare una ipotesi che, a mio parere, è molto grave e cioè una ulteriore riduzione di preture; se ciò corrispondesse alla realtà si avrebbe una diminuzione di magistrati in posti periferici.

Inoltre, nelle preture esistenti, i magistrati non vi sono che raramente in quanto trovano la scusa per non recarvisi. Per esempio, nella mia provincia, in un circondario di 50 comuni, su di un arco di 80 chilometri montani, non esiste un magistrato di carriera; esiste solamente un

procuratore della Repubblica. Tutto ciò può rendere l'idea di quella che è la situazione attuale; questa è la realtà che va tenuta presente.

Dobbiamo, inoltre, considerare quali sono le conseguenze delle precipitazioni atmosferiche nel nostro paese. Nella mia regione, nei mesi invernali, i due terzi del territorio è di incerta transitabilità; rimane pertanto a difesa dello Stato il solo maresciallo dei carabinieri.

Teniamo presenti i casi concreti ed assumiamoci le nostre responsabilità. Concediamo ai soggetti attivi di reato tutte le garanzie possibili, ma non concediamo loro la garanzia della impunità nell'acquisizione delle prove che, poi, sarebbe una garanzia della impunità del reato.

Sul problema specifico degli interrogatori, vorrei far presente che la questione viene considerata solo da un punto di vista, in quanto la deposizione resa all'ufficiale di polizia giudiziaria non ha alcun valore probatorio...

ACCREMAN. Il verbale dell'interrogatorio ha, per lo meno, il valore di permettere al pubblico ministero di chiedere all'imputato il perché delle sue dichiarazioni !

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ha un valore dal punto di vista della procedura in quanto, nel momento in cui l'imputato ritratta la deposizione, il magistrato può chiedergli una spiegazione.

Inoltre, vi è ancora un'altra cosa da aggiungere e, cioè, che l'interrogatorio scritto e firmato rappresenta una garanzia sia per chi ha reso la dichiarazione che per l'imputato in quanto le impressioni sono sempre soggettive e basta forzare una parola per dare una visione distorta della realtà. Ciò, naturalmente, non accade quando si scrive perché, come tutti sappiamo, scrivendo si dicono meno cose che parlando.

Dobbiamo lasciare una certa discrezionalità al magistrato che segue un suo criterio, che ha la sua libertà nel formare il proprio convincimento; naturalmente, tutto ciò lo deve motivare.

FORTUNA, *Relatore*. Esiste un problema ed è quello della ragione della riforma. Se vogliamo questa riforma dobbiamo attenerci a quanto abbiamo stabilito fino ad oggi e cioè: affermazione del rito accusatorio, necessità del contraddittorio e della garanzia della difesa in ogni stato del procedimento. Ora stiamo affrontando, sulla base della tematica che da anni sta travagliando la dottrina, il problema della formazione della prova.

La formazione della prova o è una delega che diamo alla polizia, ed allora potremmo conservare le norme attualmente in vigore, oppure dobbiamo affrontare il travaglio di creare nel processo un sistema di prove

critiche che abbiano sempre la necessità dell'immediata contestazione affinché la prova non resti una qualsiasi affermazione unilaterale.

Il problema dell'interrogatorio: l'interrogatorio va effettuato solo per l'accertamento dell'identità della persona. Abbiamo visto la fine miseranda della garanzia dell'interrogatorio prevista dal codice di procedura penale. L'interrogatorio, che doveva essere solo un mezzo di difesa, si effettua alle due di notte nelle caserme dei carabinieri, con confessioni che, poi, vengono smentite davanti al magistrato o in corso di dibattimento.

Tutto il problema degli interrogatori fatti davanti alla polizia o è materia di questa riforma oppure non parliamone più ! Il problema vero della riforma è l'acquisizione e la garanzia della prova.

Se la prova non è critica, al di fuori di alcuni elementi essenziali come quelli della immediatezza e della necessità, non è prova; si tratta solo di elementi dati al magistrato. La prova deve essere solo critica. Ecco il punto fondamentale.

Approvando il sistema accusatorio e l'intervento della difesa in ogni stato e grado del procedimento, abbiamo accettato il principio che nessuno deve essere obbligato a dire alcunché se non viene messo in condizioni di essere assistito dal proprio difensore. Questa è la ragione della riforma. Cioè, non vogliamo che le prove funzionino a scatola chiusa. L'interrogatorio deve essere limitato unicamente all'accertamento dell'identità.

Il punto fondamentale è quello di introdurre un nuovo metodo nel nostro processo penale.

Fino ad ora il codice di procedura penale ha affermato che l'interrogatorio era un mezzo di difesa. In pratica l'interrogatorio non è stato mai elemento di difesa. L'indiziato è sempre messo alle strette, sotto torchio. E questo, non lo si deve più ammettere. L'interrogatorio fatto dal magistrato è, invece, un mezzo di difesa. Le prove contrarie all'indiziato non si trovano con interrogatori di 15-16 ore; questo è contrario alla riforma che vogliamo attuare.

Su questo dobbiamo essere d'accordo. Il problema fondamentale è ancora questo: la polizia non deve trarre la prova se non da elementi oggettivi immediati.

Del resto questo si sta facendo in Francia, in America, in Inghilterra, ovunque.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La polizia in Francia, in Inghilterra, in America non può interrogare l'imputato ? Escludo che questo sia vero.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per i testimoni di un fatto, la polizia può svolgere degli interrogatori al fine di orientare il corso delle indagini.

FORTUNA, *Relatore*. Questo nessuno lo impedisce. Le prove divengono tali solo con l'intervento del giudice. Una cosa sono i testimoni e una cosa è l'interrogatorio dell'imputato. Si può raccogliere tutto ciò che occorre per assicurare le prove...

AMATUCCI. E non soltanto prove d'accusa...

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei ha detto che al rapinatore, per esempio, la polizia giudiziaria può chiedere solo le generalità. Questo è molto di meno di quanto ha detto il deputato Accreman. Egli, infatti, ha sostenuto che si può interrogare l'indiziato ma che le sue dichiarazioni non vanno verbalizzate.

ACCREMAN. Ho parlato di testimoni. La testimonianza va resa davanti al magistrato...

SFORZA. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il relatore Fortuna, che si è ancorato ai principî che già abbiamo stabilito e che sono la ragione di essere di quel processo di tipo nuovo che vogliamo creare, tanto è vero che abbiamo detto che in questa delega non ci deve essere alcun riferimento al codice processuale penale attuale.

Ma, proprio per rimanere con i piedi per terra e non cadere in sillogismi, come ha detto il Sottosegretario Gaspari, vorrei ricordare, per un momento, che il procedimento penale ha tre fasi importanti: primi accertamenti, istruttoria e dibattimento; e abbiamo affermato il principio che il momento più importante è quello del dibattimento, perché si acquisiscono le prove per cui le prime due fasi vanno considerate complementari al procedimento e non sostanziali.

Avuta notizia del reato, è chiaro che occorre effettuare le indagini preliminari: la polizia giudiziaria acquisisce tutti gli elementi che possono scomparire, come impronte digitali, macchie, ecc. e, in ogni caso, effettua tutti gli accertamenti di carattere preliminare senza, peraltro, procedere ad interrogatori formali veri e propri.

È ovvio, che il caso limite posto dal deputato Mannironi, di colui che — all'ospedale — in fin di vita renda delle dichiarazioni, non può che avere una soluzione.

Il Sottosegretario Gaspari ha detto: « Come, la polizia scopre in flagranza un rapinatore e non lo può nemmeno interrogare ? ». Ma basta il fatto che la polizia abbia preso il rapinatore in flagrante ! Ha acquisito, cioè, di quel reato specifico, l'elemento più importante.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io leggo un emendamento che dice quanto segue: « Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore e del pretore, della facoltà di assicurare gli elementi di prova »...

SFORZA. Abbiamo detto, onorevole Sottosegretario, che passeremo, poi, alla esatta formulazione degli emendamenti. Per ora chiariamoci le idee sui principî di questo nuovo giudizio che stiamo per elaborare.

Ho detto: acquisizione di tutte quelle prove che possono scomparire, ma ho detto anche arresto dell'imputato colto in flagrante il quale, entro brevissimo tempo, deve essere presentato all'autorità giudiziaria.

Passiamo pure al fermo. Si provveda anche al fermo — ne discuteremo, comunque, più compiutamente in seguito — che deve essere, peraltro, di breve durata e convalidato dal magistrato.

Interrogatorio. Onorevole Sottosegretario, ha mai potuto vedere come si fanno da noi gli interrogatori? Faccio da quaranta anni l'avvocato penalista, con una parentesi di cinque anni di pubblico ministero. Ebbene, ne ho viste veramente di belle. Mi sono trovato, in Sicilia, in interrogatori ove per capire il testimone o l'imputato vi era bisogno di un interprete... Ho sentito rivolgere domande come questa: « Dove eri ieri sera alle 10? », con una inversione palese dell'onere della prova. Si chiede, cioè, ad un presunto imputato, ad un indiziato, di dimostrare che ha commesso il reato, quando anche il codice attuale afferma che l'onere della prova è a carico dell'accusa.

Il magistrato valuta... e, poi, i risultati sono quelli che sono. Che cosa sta alla base, per esempio, di quel clamoroso errore giudiziario che è stato il caso Gallo? Due cittadini, due onesti cittadini, chiamati a testimoniare in corte di assise, dissero di aver visto il presunto morto aggirarsi nei boschi qualche giorno prima. « Mettete loro le manette » — fu la risposta — « perché stanno mentendo, dal momento che la loro versione contraddice quella dei carabinieri ». Allora, i testimoni, è evidente, dissero che, probabilmente, si erano sbagliati e Gallo si prese l'ergastolo per un delitto che non aveva commesso. Questa è la realtà!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma che cosa ha a che vedere con tutto questo la polizia giudiziaria se, quanto da lei esattamente riferito, è avvenuto davanti la corte di assise?

SFORZA. Un codice nuovo, diceva ieri il collega Dell'Andro, darà degli orientamenti nuovi anche a coloro che il codice devono applicare, cioè ai magistrati. La realtà attuale, in materia, è quella che tutti sanno. Ed accanto ai casi che ho citato potrei mettere nome e cognome...

Vogliamo evitare tutto ciò, vogliamo creare un procedimento di tipo nuovo, in cui le indagini della polizia giudiziaria (perché non neghiamo i poteri di quest'ultima; è solo questione di limiti) debbono essere condizionate alla raccolta di quegli indizi e di quelle prove che possono scomparire. Indizi e prove che serviranno di base all'istruttoria del magistrato, il quale, poi, procederà all'interrogatorio con quelle garanzie che abbiamo già indicate, prosciogliendo l'indiziato o rinviandolo a giudizio.

Questi sono i principî fondamentali cui desideriamo ancorare il nuovo processo.

Abbiamo visto, in processi molto gravi, che hanno portato a condanne all'ergastolo, porre ad un testimone — che l'imputato per difendersi in conseguenza di quel rovesciamento dell'onere della prova cui ho sopra accennato aveva detto di essere stato con lui in una certa sera — domande come questa: « È vero che quella sera sedevi vicino all'imputato ? ». « Sì »; « È vero che ad un certo momento versasti del vino ? », « Sì »; « Con quale mano lo versasti, con la destra o con la sinistra ?... ». Tutto ciò, onorevoli colleghi, risulta dagli atti del processo Fenaroli...

Quando in processi che comportano sentenze di ergastolo si ricorre a simili elementi di suggestione, abbiamo tutto il dovere di pretendere che vi sia la garanzia, per l'indiziato, di una difesa a parità di diritti.

Non vogliamo assicurare l'impunità ad alcuno perché è giusto che chi viola la legge sia punito, ma è anche più giusto che non siano gli innocenti ad essere condannati e sacrificati per un giorno, per un mese od un anno, perché nessuno li ripagherà del danno morale e materiale sofferto.

PENNACCHINI. Mi sembra che, in linea di massima, ci si sia dichiarati favorevoli ad attribuire alla polizia giudiziaria il potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove.

Anche il collega Accreman, nel suo intervento, ha accennato alla opportunità che, sia pure in casi particolari, questo potere possa venire esercitato. Del resto, mi pare che tale potere venga ad essere fortemente limitato dalla precisazione che gli atti devono essere « necessari ed urgenti ».

Sia chiaro che è nostra ferma intenzione vietare alla polizia giudiziaria ogni eccesso di zelo, nel senso di compiere anche degli accertamenti che non abbiano queste qualifiche essenziali della necessità e della urgenza.

Giustamente è stato osservato che esiste un problema relativo alla diversità dei reati, dal momento che alcuni necessitano di accertamenti immediati ed altri no. Vorrei aggiungere che, a mio avviso, esiste anche un problema relativo alla diversità delle prove, dal momento che alcune

presentano un carattere di stabilità ed altre, invece, sono di natura fortemente « deperibile ».

Un mancato accertamento di queste ultime potrebbe significare la loro perdita irreparabile. Credo che su questa mia opinione si possa essere d'accordo.

Anche sul secondo punto non credo vi siano motivi di serio dissenso. Premetto che lo spirito nuovo, di cui intendiamo informare il codice di procedura penale, è esattamente quello indicato dal relatore Fortuna. Non intendiamo rinunciare in nulla a questa conquista che, veramente, ci pone in una situazione di corrispondenza alla maturazione dei tempi.

Il deputato Accreman, il relatore Fortuna ed il Sottosegretario Gaspari sono concordi nel ritenere che la prova acquisita attraverso l'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria non abbia alcun valore. Del resto, lo stesso codice attualmente in vigore si esprime in tal senso.

Faccio, poi, osservare che questa figura dell'imputato, che intendiamo tutelare, non rientra completamente nello spirito dell'emendamento Guidi, che parla di interrogatorio non solo dell'imputato, ma anche dei testi. È, quindi, evidente che nelle intenzioni dei proponenti l'emendamento non c'è essenzialmente il desiderio della difesa dei diritti dell'imputato quanto la « volontà » di dichiarare che gli interrogatori della polizia giudiziaria non hanno alcun valore probatorio.

Ciò premesso, sono dell'avviso che non sia compito del legislatore dichiarare in una precisa norma di legge la non attendibilità delle prove. Infatti, l'attendibilità o meno dell'interrogatorio dell'imputato o dei testi, dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria e degli altri mezzi che vengono forniti in un processo, è problema che riguarda esclusivamente il giudice.

Per questi motivi, pur ribadendo in modo chiaro che nessun valore probante può essere riconosciuto a interrogatori di questo genere, non ravvisiamo l'opportunità di inserire tale concetto in una precisa disposizione di legge, perché potrebbe dar luogo a pericolose interpretazioni estensive o distorcere le chiare intenzioni del legislatore.

Non è certamente nell'intendimento dei presentatori dell'emendamento, ma si potrebbe arrivare all'assurdo di dover dichiarare per legge non attendibili gli interrogatori della polizia giudiziaria ed attendibili quelli fatti da altri organi.

Pertanto, mi sembra che si potrebbe accontentare ogni settore di questa Commissione facendo consacrare nei lavori preparatori l'essenza dell'emendamento Guidi ma, proprio per evitare di collocare in una posizione di inferiorità gli interrogatori condotti dalla polizia rispetto ad

altri elementi probanti, sarei del parere di non inserire espressamente una dizione del genere nel testo di legge.

FORTUNA, *Relatore*. L'articolo 462 del codice di procedura penale che riguarda « le letture permesse di deposizioni testimoniali » non è che dia la patente di « inattendibilità » alle prove delle quali ci stiamo occupando, ma dice solo che non sono permesse.

Poi, c'è l'articolo 463 che, al primo comma, recita: « I processi verbali di ispezioni, esperimenti giudiziari, perquisizioni, sequestri, ricognizioni e confronti, compiuti dal giudice, dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria per richiesta dell'autorità giudiziaria, possono essere letti nel dibattimento ».

Il problema di cui ci stiamo occupando deve essere, invece, inserito nella fase precedente a quella in cui sia stata investita l'autorità giudiziaria; in ogni caso la « depressione » dell'attività della polizia giudiziaria non è qualcosa di assolutamente nuovo, in quanto è già prevista, almeno in parte, nell'attuale codice di procedura penale.

ACCREMAN. Desidero ricordare che, in sede di interrogatorio di polizia giudiziaria, l'indiziato può anche rifiutarsi di parlare, ma nessuno osa mai farlo perché, purtroppo, molto spesso questi interrogatori sono interrogatori di terzo grado.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'indiziato tuttavia, onorevole Accreman, non ha il dovere di giurare e, quindi, la maggior parte delle volte non dice la verità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero rilevare con soddisfazione che il problema ha assunto, alla fine della discussione, le sue vere dimensioni; devo anche rilevare che su questo problema non vi sono grandissime diversità di vedute.

Dobbiamo riconoscere che l'intervento del collega Gaspari è stato molto utile, in quanto ci ha fornito particolari aspetti pratici che dovremo tener ben presenti nel momento in cui decideremo su questo problema dell'attività della polizia giudiziaria prima del processo.

Le dichiarazioni del collega Gaspari hanno chiaramente dimostrato che non è possibile approvare gli emendamenti proposti dal gruppo comunista, in quanto bisogna assicurare alla polizia giudiziaria la possibilità — concepita in maniera elastica — di movimento, data anche la non razionale distribuzione in Italia degli uffici giudiziari.

Dobbiamo cercare, pertanto, di assicurare alla polizia giudiziaria questa possibilità di movimento, sia pure circoscritta entro limiti ben precisi; limitazioni sono del resto previste nel testo governativo del

disegno di legge, che concorda — a parte il problema della denuncia e della notizia del reato, e restando in discussione il problema sui provvedimenti relativi alla libertà — con il testo dell'emendamento proposto dal relatore Valiante.

Non si può, quindi, operare una ulteriore restrizione per quanto riguarda i limiti posti all'attività della polizia giudiziaria; è questa la vera ragione della nostra opposizione all'emendamento dei colleghi del gruppo comunista, emendamento che prevede la presenza, fin dall'inizio del procedimento, del giudice istruttore, in quanto dice: « Attribuzione alla polizia giudiziaria, sotto la diretta vigilanza del giudice istruttore o del pretore, della facoltà di assicurare gli elementi di prova del reato nei soli casi in cui esistono comprovate condizioni di necessità e di urgenza ». A questo emendamento i colleghi dovranno rinunciare se non vorranno rendere inutile l'attività della polizia giudiziaria.

Resta il problema della valutazione giuridica degli interrogatori fatti dall'autorità giudiziaria nei confronti di testimoni o di indiziati; « indiziati » è a mio avviso la parola giusta, in quanto non si tratta ancora di imputati. Indubbiamente la polizia giudiziaria deve poter interrogare i testimoni e gli indiziati per inquadrare le indagini che servono al reperimento delle prove.

Il caso dell'imputato è senz'altro diverso, in quanto questi deve essere interrogato solamente dal giudice con quelle garanzie che abbiamo già previste, come l'essenzialità del contraddittorio.

Il punto vivo della questione consiste nel valore giuridico, ripeto, che va dato agli interrogatori dei testimoni e degli indiziati. Effettivamente, su questi interrogatori, può a volte basarsi il convincimento del giudice; questa possibilità, tuttavia, è difficilmente evitabile perché al processo — anche se non venissero letti i verbali di quegli interrogatori — potrebbe sempre essere citato come testimonia un ufficiale di polizia giudiziaria per riferire su di essi.

A questo proposito riconosco esatto quanto è stato detto circa la preferibilità di un resoconto firmato di un interrogatorio, che offrirebbe migliori garanzie del racconto fatto dall'ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a testimoniare.

Ritengo che la nostra discussione si sia svolta più su delle esigenze che non su dei dati di fatto in quanto, a mio avviso, l'emendamento dei colleghi Guidi ed altri non risolve in maniera chiara ciò che, invece, vorrebbe risolvere.

Penso che sia meglio rinviare il seguito dell'esame di questo problema, in modo da permetterci di approfondirlo come merita; tengo, comunque, a precisare che la nostra attuale opposizione non è data dalla volontà di non fare una riforma giusta, quanto piuttosto dall'esi-

genza di conservare alla polizia giudiziaria la possibilità di svolgere tempestivamente la propria attività. Questo noi lo vogliamo, altrimenti rappresenterebbe un passo indietro rispetto all'attuale situazione.

Il problema vero è, precisamente, quello contemplato dal primo comma dell'emendamento Guidi, che concerne l'attività, sempre nei limiti da noi rigorosamente precisati, della polizia giudiziaria in casi di necessità o di urgenza.

Premetto, fin da questo momento, che per queste stesse ragioni ci opporremo anche all'altro emendamento, presentato dal relatore Valiante, al punto 14) in cui si parla di sottoposizione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.

Questo perché il Governo è pronto a richiamare il dettato costituzionale parlando di « disponibilità », ma siamo molto perlessi a proposito dell'introduzione di una sottoposizione che, creando un rapporto gerarchico del tutto diverso, rischierebbe di appesantire quell'attività che, invece, va svolta secondo le regole e le esigenze delineate dal collega Gaspari.

Questa è la dimensione lungo la quale si muove la nostra opposizione; intendiamo, cioè, dare la necessaria snellezza ed agilità all'azione della polizia, pur nei casi rigorosamente precisati.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 12,25.*